

Cass., civ. sez. I, del 7 aprile 2016, n. 6755

Ciò premesso, va osservato che i motivi proposti dal ricorrente risultano fondati, apparendo, del resto, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale in contrasto con quanto condivisibilmente e ripetutamente statuito da questa Corte sul tema in oggetto.

In particolare, secondo Cass. n. 21869 del 2013 "la riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo".

Nello stesso senso, Cass. n. 10016 del 2011 ha precisato che "ove la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sia viziata od inesistente, l'assegnazione di un ulteriore termine da parte del giudice per la rinnovazione della notifica e il compimento del relativo adempimento prescindono dal rispetto delle indicazioni di cui all'art. 305 cod. proc. civ. rispondendo alla sola necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della *vocatio in jus*, senza che siano estensibili i principi applicabili per il ricorso in appello nel rito del lavoro e per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - che, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., postulano che la notificazione avvenga nei termini di legge senza possibilità per il giudice di assegnare un termine per la rinnovazione - rispondendo la situazione ad una *different ratio legis*".

Il principio risulta confermato, in termini sostanzialmente analoghi, da Cass. n. 1900 del 2011, secondo cui "una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ. non ha alcun ruolo nella successiva notifica dell'atto volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, con la conseguenza che il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ."

Ma è poi, con particolare riferimento all'ipotesi, che qui specificamente ricorre, dell'inesistenza della notifica (fattispecie comunque presa in considerazione dalle massime sopra riportate, che indifferentemente riferiscono il principio sia al caso della nullità della notifica sia a quello della totale inerzia del ricorrente), Cass. n. 7661 del 2015 a ritenere "conforme al principio costituzionale del giusto processo, inteso anche come diritto ad un processo nel merito, fare operare il termine perentorio solo per la rinnovazione della *edictio actionis* mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e non anche per la mancanza della *vocatio in ius*, oltre che - come già ritenuto dalle Sezioni Unite n. 14854 del 2006 - per il caso di nullità della *vocatio in ius*", precisandosi al riguardo che "se è vero,

infatti, che la pronta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sarebbe utile e funzionale alla accelerazione del processo a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo della ragionevole durata, non può negarsi che, una volta rispettato il termine per dare impulso alla riattivazione del processo, il mancato compimento - oltre che l'esistenza di un vizio - dell'ulteriore attività richiesta per via della doppia fase prevista dalla procedura, si tradurrebbe in una esasperazione del principio della ragionevole durata ed in una non giustificata compressione del diritto ad un processo nel merito, in danno di chi tale attività di impulso necessario ha compiuto".

In applicazione di tali condivisibili affermazioni, dunque, deve ritenersi che al verificarsi di una causa d'interruzione del processo, il termine perentorio di sei mesi, previsto (nella formulazione applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame) dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica (o un vizio comportante l'inesistenza della stessa) dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza, deve ordinarne l'effettuazione in applicazione analogica dell'art. 291 cod. proc. civ., entro un termine (stavolta) perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3 cod. proc. civ.

Non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione di tale principio, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata.